



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA QRTLRA91D49G348QNA DI PALERMO

Area 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici

CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE ADOTTIVE – ADOZIONI INTERNAZIONALI (ART. 7, COMMA 1 L.R. N. 10/2003).

In applicazione dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2003 e s.m.i. recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" che, in materia di adozioni internazionali, persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi prevedendo, a tal fine, l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale, la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha emanato il D.A. n. 90/Gab del 23 Luglio 2018, avente per oggetto: "Contributo alle spese sostenute dalla famiglia per le Adozioni Internazionali" ed approvato le modalità di erogazione dei contributi.

Pertanto, Possono presentare istanza per la concessione del contributo le famiglie adottive con reddito complessivo fino a €.70.000,00 esercenti la potestà genitoriale del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione Siciliana **nei confronti dei quali sia stato trascritto nei registri degli atti di nascita il Decreto del Tribunale dei Minori, con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della nazione di provenienza del minore stesso**, fino ad esaurimento delle risorse previste per il corrente esercizio finanziario, per i periodi di seguito riportati:

- a) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2013
- b) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014
- c) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015
- d) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2016
- e) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017
- f) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018

Potranno ricevere il contributo le famiglie adottive in possesso di un Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare computato secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 1952 del 03.05.2018, concernente la revisione di modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'I.S.E.E. fissato nella misura seguente:

- a) 50% (fino ad un massimo di 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. fino a 35.000,00 euro;
- b) 30% (fino ad un massimo di 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00.

In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di euro 5.000,00 per i redditi di cui alla lettera a) e la somma di euro 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).

Il contributo è dovuto per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione internazionale detratto dalla dichiarazione dei redditi, certificato dall'Ente Autorizzato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera I-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (L. 476 art 31, comma 3, lettera O). **Sono escluse dal rimborso le spese post-adottive ed i contributi liberali.**

I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza redatta su specifico schema predisposto dall' Assessorato, resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200, N. 445.

L'istanza dovrà essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, corredata della seguente documentazione:

- a) Attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni) corrispondente all'anno precedente in cui si presenta istanza;
- b) Fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di validità;
- c) Certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'Ente autorizzato sotto la sola ed esclusiva responsabilità dell'Ente stesso;

- d) Eventuale certificazione sanitaria attestante condizioni di handicap o patologia cronica del minore rilasciata dalla Commissione medica;
- e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 di entrambi i coniugi, da cui si evinca "che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati" (Allegato "D").

Il rimborso verrà erogato per il tramite del Comune da parte del Dipartimento Regionale Famiglia e delle Politiche Sociali, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare sul Capitolo di spesa 183741 "Contributi alle spese sostenute dalle famiglie per le Adozioni Internazionali", e non impegna il Comune di San Cipirello in quanto l'erogazione del rimborso è subordinata all'effettiva corresponsione delle somme da parte della Regione Siciliana, secondo l'ordine di graduatoria stilata secondo i sottoelencati criteri:

- > condizioni reddituali (I.S.E.E.);
- > nuclei familiari, che hanno adottato minori portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale o di patologie croniche certificate dalle competenti autorità sanitarie;
- > nuclei familiari che hanno adottato più minori;
- > nuclei familiari ove sono già presenti minori in adozione e/o affidamento familiare.

Le famiglie adottive, richiedenti il beneficio, hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino ai 12 mesi successivi alla riscossione del rimborso, per consentire all'Assessorato di effettuare controlli così come previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445.

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E' FISSATO AL 15 OTTOBRE 2018

San Cipirello 27/08/2018

Il Resp.le dell'Uff. dei Servizi Sociali e Scolastici
D.ssa Angela Carla Socio

Angela Carla Socio



Il Resp.le dell'Area 1 - AA. GG. e Serv. alla Persona
Sig.ra Daniela Cutrono

Daniela Cutrono